



COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino
Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

POLIZIA LOCALE

P.E.C. vigili@pec.comune.valperga.to.it

E mail: vigili@comune.valperga.to.it

Tel. 0124/61.71.46 – 0124/61.79.58

ORD. N. 49 / 2026

Prot. 6919 /2026

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA 168^a EDIZIONE DELLA FESTA AUTUNNALE VALPERGHESE.

IL SINDACO

Considerato che in occasione dello svolgimento della 168^a edizione della FESTA AUTUNNALE VALPERGHESE, in programma per i giorni 11-12-13-14-15 settembre 2026 vi saranno l'installazione di spettacoli viaggianti (luna park) e tendostrutture presso l'area di proprietà comunale latitante Piazza Unità d'Italia;

Dato atto che, per quanto sopra richiamato, si rende necessario adottare tutte le misure di sicurezza preventive volte a tutelare la pubblica sicurezza e l'incolumità delle persone che vi parteciperanno;

Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di bottiglie di vetro e lattine nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

Ritenuto di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati;

Considerato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, attraverso ad esempio l'adozione di idonee barriere atte ad impedire ad eventuali malintenzionati l'ingresso incondizionato con veicoli alle aree interessate dalla manifestazione;

Rilevato inoltre che la dispersione di bottiglie di vetro o lattine in alluminio può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di persone in spazi delimitati;

Atteso che, per le ragioni anzi descritte, si rende necessario adottare i provvedimenti più idonei ed efficaci ed in particolare:

1. Posizionare dal giorno mercoledì 11 settembre 2026 ore 12:00 al giorno mercoledì 16 settembre 2026 ore 12:00 barriere dissuasorie per veicoli nei punti denominati "1" e "2" dell'allegata planimetria costituite da transenne mobili;
2. Vietare a chiunque, per tutto il tempo della manifestazione, di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata allo svolgimento della manifestazione;
3. Vietare, per tutto il tempo della manifestazione, ai titolari di esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici e ai venditori ambulanti, di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato

provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione (anche urbanistica, sociale e culturale) e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati;

Rilevato Inoltre che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

Vista l'ordinanza n. 48/2026 adottata in data 8 settembre 2026 da parte del Responsabile Settore Vigilanza - Segretario Comunale ad oggetto "*Disciplina della circolazione stradale in occasione della 168^a edizione della Festa Autunnale Valperghese*";

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento rappresentato;

Visti:

- l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono richiamate integralmente:

1. Il posizionamento dal giorno mercoledì 9 settembre 2026 ore 12:00 al giorno mercoledì 16 settembre 2026 ore 12:00 di barriere dissuasorie per veicoli nei punti denominati "1" e "2" dell'allegata planimetria costituite da transenne mobili;
2. E' vietato a chiunque, per tutto il tempo della manifestazione, di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata allo svolgimento della manifestazione;
3. E' vietato, per tutto il tempo della manifestazione, ai titolari di esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici e ai venditori ambulanti, di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

DISPONE

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio digitale del Comune di Valperga per n.15 giorni consecutivi;

Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino per quanto di competenza e alla Stazione Carabinieri di Cuorgnè.

AVVISA

Che relativamente alle trasgressioni dei punti n. 2 e 3 del presente dispositivo, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00 (cinquanta) oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n.689/1981.

AVVERTE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica, 4 novembre 1971 n. 1199.

Valperga, lì 8 settembre 2026

L'ISTRUTTORE
Agente Scelto di Polizia Locale
Luca MUSSO



IL SINDACO
Walter Giuseppe SANDRETTO

ALLEGATO
ORDINANZA
N. 49 /2026
DEL 08.09.2026

